

**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

**TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA**

**SEZ. LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON ISTANZA EX ART. 700 CPC**

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

PER: la **sig.ra Francesca Boccia** (c.f. BCCFNC78D50F839Q), nata a Napoli il 10/04/1978 e residente in Salerno alla via la Mennolella n. 124, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Boccia (c.f. BCCMSM73T31F839Y) iscritto al foro di Salerno, con studio in Salerno alla via Dalmazia n. 9, ove elettivamente domicilia, in virtù di procura in calce al presente atto.

Si dichiara di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 136 e 176 c.p.c. anche a mezzo telefax al numero 0893180113, con richiesta di ricevuta.

L'indirizzo di posta certificata è [avvocatomassimilianoboccia@pec.it](mailto:avvocatomassimilianoboccia@pec.it).

**contro**

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** in persona del Ministro *pro tempore*, viale Trastevere 76, 00153 – Roma, domiciliato *ex lege* presso l'avvocatura dello Stato con sede in Napoli alla via Armando Diaz n. 11, 80134;

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA – AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI-** Via Ponte della Maddalena, 55, 80142 Napoli, nella persona del legale rapp.tep.t., rappresentato e difeso ai fini del presente giudizio dall'Avvocatura Generale dello Statodomiciliataria per legge in Napoli alla via Armando Diaz n. 11, 80134;

*Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035*  
*e.mail: [avvboccia@tiscali.it](mailto:avvboccia@tiscali.it)*  
*pec: [avvocatomassimilianoboccia@pec.it](mailto:avvocatomassimilianoboccia@pec.it)*



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI LODI –**

Piazzale Forni n.1, 26900 Lodi, in persona del legale rapp.tep.t., rapp.to e difeso ai fini del presente giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato domiciliataria per legge in Napoli alla via Armando Diaz n. 11, 80134;

**OGGETTO: riconoscimento servizio pre-ruolo nella scuola Paritaria ai fini della Mobilità**

**Premesso che**

- 1)** La prof.ssa Boccia già inserita nella Graduatoria ad esaurimento nella classe di concorso AD03 e A019 (insegnamento di discipline Giuridiche ed Economiche) in data 09/10/2014 è stata destinataria di conferimento di incarico a tempo indeterminato per la classe di Concorso AD03, grazie allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento (cosiddetta GAE) della Provincia di Lodi, **DETERMINATA DAL PUNTEGGIO OTTENUTO CON GLI ANNI DI SERVIZIO PRESTATI PRESSO GLI ISTITUTI PARITARI DI SEGUITO INDICATI: Scuola Paritaria denominata “Benedetto Croce” di Salerno per l’anno scolastico 2009/2010 e 2013/2014, Istituto Paritario “G. Leopardi” per l’anno scolastico 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013** come da certificati di servizio che si allegano (*doc. 1*);
- 2)** La prof.ssa Boccia attualmente svolge la sua attività di docente presso Liceo Ginnasio Statale “Gaetano De Bottis” di Torre del Greco (NA) (*doc. 2*);
- 3)** con Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08/04/2016 il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della Ricerca di seguito MIUR, disponeva le modalità e il campo di

*Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035*  
*e.mail: avvboccia@tiscali.it*  
*pec: avvocatomassimilianoboccia@pec.it*



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

applicazione della Mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale per i docenti;

- 4) a disciplinare la suddetta procedura di mobilità nazionale è altresì intervenuto il **“CCNI PER LA MOBILITA’ DEL PERSONALE DOCENTE”** siglato in data 8/4/2016;
- 5) Al fine di stilare la relativa graduatoria per la mobilità ed individuare gli aventi diritto al richiesto trasferimento interprovinciale in base ai posti concretamente disponibili, al suddetto CCNI dell’8/4/16 è stata allegata la **“TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE”** che al punto I (“Anzianità di servizio”), lett. B), prevede “per ogni anno di servizio pre ruolo” l’attribuzione di “Punti 3” (cfr. pag. 65);
- 6) la prof.ssa Boccia ha presentato regolare domanda di mobilità (*all. 3*);
- 7) all’atto della presentazione della domanda di mobilità la prof. Boccia allegava apposita documentazione per il riconoscimento del servizio pre ruolo svolto nella scuola paritaria, ai sensi ***dell’art. 2 comma 2 de D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 20 agosto 2001)***, elencando tutti i servizi svolti presso la **Scuola Paritaria denominata “Benedetto Croce”** di Salerno per l’anno scolastico 2009/2010 e 2013/2014 nonché presso **l’Istituto Paritario “G. Leopardi”** per l’anno scolastico 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013 (*all. 4*) nonché i titoli conseguiti (*all. 5*);
- 8) **detto servizio dava diritto ad un punteggio di 15 PUNTI, ma inspiegabilmente non veniva riconosciuto dall’Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi** che invece, come notificato a mezzo e mail, riconosceva un punteggio base di **punti 3**(*doc. 6*);

Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035  
e.mail: [avvboccia@tiscali.it](mailto:avvboccia@tiscali.it)  
pec: [avvocatomassimilianoboccia@pec.it](mailto:avvocatomassimilianoboccia@pec.it)



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

9) ed infatti, del tutto inspiegabilmente l'amministrazione scolastica convenuta non ha riconosciuto nulla, nemmeno un giorno del periodo di lavoro effettuato dal ricorrente negli Istituti Paritari, anche se nella domanda di mobilità era espressamente prevista una casella nella quale inserire il numero di anni di pre ruolo. Secondo le previsioni del CCNI, infatti, ai fini del punteggio utile in sede di mobilità scuola sarebbero stati valutati i servizi non di ruolo che sono riconosciuti per la ricostruzione della carriera ai sensi del **D.lg. n. 370 del 19/6/970 (convertito nella legge 576 del 26/7/970, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.lgs. 297/94);**

10) L'art. 2 comma 2 de D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 20 agosto 2001), contempla il seguente principio di diritto: **"i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"**. La norma stabilisce un principio di chiara materia Costituzionale e Comunitaria, il principio di equiparazione che di diritto si deve applicare alla materia della ricostruzione di carriera e, in particolare, per ciò che interessa in questa sede, **alla procedura della mobilità straordinaria 2016-2017** così come regolamentata dall'Ordinanza Ministeriale 241 del 8 aprile 2016, **ed a QUELLE SUCCESSIVE, la cui contrattazione tra le parti è attualmente in corso, con i medesimi criteri di quella siglata l'8/4/16.** Pertanto, per espressa previsione normativa, deve essere valutato il punteggio derivante dal servizio pre ruolo svolto dai docenti nelle scuole paritarie per la mobilità straordinaria 2016-2017 e per quelle successive. La legge non ammette alcun trattamento di discriminazione e stabilisce il



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

riconoscimento della parità scolastica, **ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli Istituti richiedenti che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa.**

- 11)** La suddetta opzione per il servizio paritario trovava piena giustificazione nella normativa vigente che, subito dopo l'approvazione della **legge n. 62 del 10/3/2000 ("Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione)** con l'art. 2 comma 2 del D.L. n.255 del 3/7/2001 (convertito in L. 333/2001) ha disposto che *"i servizi d'insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"*;
- 12)** in applicazione della suddetta norma di legge, anche le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno disposto l'attribuzione **di pari punteggio per il servizio svolto "nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado"** (vedasi, da ultimo, quella allegata al bando di concorso del 23/2/16) (*doc. 7 pag. 11*);
- 13)** in mancanza di riconoscimento del servizio svolto nel sopra citato istituto paritario, **la ricorrente ha avuto accesso alla procedura di mobilità senza il punteggio di servizio, con conseguente annullamento di ogni possibilità di essere destinata alla Provincia di Salerno**, vicino al proprio nucleo familiare composto da genitori anziani e pertanto bisognosi di cure, essendo stata collocata invece in quella di Napoli;



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

**14)** pertanto a causa della suddetta previsione del CCNI la prof. Boccia ha di fatto perso ben 15 punti (3 punti per 5 anni di servizio paritario) che sarebbero stati sommati ai 3 già regolarmente riconosciuti dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Lodi nella graduatoria per la mobilità, con grave depauperamento delle relative *chances* di trasferimento in provincia di Salerno;

Pertanto la ricorrente è costretta a ricorrere a questa On.le Tribunale per vedersi riconoscere le proprie ragioni in

**DIRITTO**

**A. ANALISI NORMATIVA DELLA QUESTIONE MOBILITA' SCUOLA**

Prima di entrare nell'aspetto giurisprudenziale è importante analizzare la normativa di riferimento. A tal proposito occorre precisare che la **Legge del 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica"**, ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE – PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l'unica categoria di SCUOLA PARITARIA. In particolare il **comma 2, dell'art. 1, della L. 62/2000** definisce **"SCUOLE PARITARIE"** tutte le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia stabiliti dalla stessa legge (cfr. commi 4, 5 e 6).

Con questa legge viene innanzitutto riconosciuto il sistema nazionale di istruzione come un *"unicum"* costituito dalle scuole statali, da quelle private e dagli enti locali.

*Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035*  
*e.mail: avvboccia@tiscali.it*  
*pec: avvocatomassimilianoboccia@pec.it*



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

L'articolo, 1-bis, del D.L. 250/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 03/02/2006, n. 27 interviene sulla disciplina delle scuole non statali recata nella Parte II, Titolo VIII artt. 331-366 del D.L. 297/1994 (testo unico in materia di istruzione), ove si regolamentano le scuole materne non statali autorizzate al funzionamento, le scuole elementari parificate e le scuole secondarie legalmente riconosciute o pareggiate. In particolare le diverse tipologie di scuole previste dal T.U. vengono ricondotte alle due categorie individuate dalla Legge 62/2000 e cioè: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. L'articolo citato reca inoltre le prescrizioni sulle scuole paritarie, definisce le caratteristiche delle scuole non paritarie e procede alla abrogazione ed alla precisazione del campo di applicazione di alcune norme del T.U.

Tracciamo le forme di equiparazione delle scuole private a quelle pubbliche previste nel titolo VIII, capi I-III della parte II del T.U. ora in parte abrogato, come già segnalato sopra.

**La parificazione (artt. 344-347 del T.U.):** istituto limitato alle scuole elementari, caratterizzato dal riconoscimento ad ogni effetto legale dell'attività di istruzione privata. Per ottenere tale riconoscimento le scuole che devono necessariamente essere gestite da enti o associazioni, devono stipulare una convenzione con il provveditore agli studi ed hanno l'obbligo di adottare programmi ed orari analoghi a quelli delle scuole statali.

**Il riconoscimento legale (art. 355 del T.U.):** provvedimento amministrativo con il quale il Ministero della pubblica istruzione (ora Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca – MIUR) attribuisce validità a studi ed esami sostenuti nella scuola secondaria non statale. Il riconoscimento è subordinato ad alcuni requisiti: idoneità della sede, adeguamento dei programmi di insegnamento a quelli delle scuole statali, possesso, da parte degli alunni dei titoli di studio

*Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035*  
*e.mail: avvboccia@tiscali.it*  
*pec: avvocatomassimilianoboccia@pec.it*



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

legali per le classi che frequentano e, da parte dei docenti, dei titoli necessari per l'insegnamento nelle scuole statali. Sono stabiliti (art. 359 del T.U.) i provvedimenti sanzionatori (sospensione o revoca del riconoscimento) da parte del direttore generale competente viene affidato ai provveditori agli studi o al MIUR il compito di vigilare anche tramite ispezioni, sulla permanenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

**Il pareggiamento (art. 356 del T.U.):** istituto limitato a scuole secondarie tenute da enti pubblici o enti ecclesiastici, rappresenta la forma più perfetta di equiparazione alla scuola pubblica. Per ottenere il pareggiamento, oltre ai requisiti previsti per il riconoscimento legale, sono prescritte ulteriori condizioni relative al numero e il tipo di cattedre (devono essere uguali a quello delle corrispondenti scuole statali), nonché alla nomina, requisiti e trattamento economico dei docenti.

**Nella fattispecie, l'Istituto "Benedetto Croce" e l'Istituto "G. Leopardi sono istituti:**

**\*pareggiati in quanto scuole che rilasciano un titolo di studio con valore legale e sono gestite dalla Regione Campania – Ente pubblico territoriale;**

**\*paritari per effetto di Decreto Ministeriale (cfr. all. 1), rispettano gli obiettivi e gli standard fissati dal sistema pubblico di istruzione, impegnandosi ad elaborare un progetto formativo in armonia con la Costituzione e un piano dell'offerta formativa conforme all'ordinamento scolastico.**

Ed ancora, il successivo **D.L. 255 del 3 luglio 2001, convertito nella Legge 20 agosto 2001, n. 333, all'art. 2, comma 2**, con riferimento al riconoscimento/aggiornamento del punteggio nell'ambito delle graduatorie permanenti ha espressamente previsto che *"i servizi di*

*Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035  
e.mail: avvboccia@tiscali.it  
pec: avvocatomassimilianoboccia@pec.it*





**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
**PATROCINANTE IN CASSAZIONE**

*insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie (di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62), sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.*

Orbene, detta normativa nazionale, discende dal più alto **“Principio di non discriminazione”** di matrice europea sancito nella **clausola 4 della Direttiva 1999/70/CE**, oltre che discendere dal fondamentale “Principio di uguaglianza” garantito dalla nostra Carta Costituzionale.

Orbene come si legge dalla **TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO, “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconducibile ai fini della ricostruzione della carriera”**.

La materia della c.d. ricostruzione della carriera degli insegnanti al momento della immissione in ruolo, ovvero nel passaggio da ruolo ad altro dell’amministrazione scolastica, è disciplinata dall’art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 che così dispone al 1 comma: “Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all’Estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.” Continuando ai commi successivi si aggiunge che “Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandati femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti

**Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035**  
**e.mail: avvboccia@tiscali.it**  
**pec: avvocatomassimilianoboccia@pec.it**



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
**PATROCINANTE IN CASSAZIONE**

educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie. 3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandati femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali. 4. Ai docenti di cui al comma 1, che siano privi della vista, ed al personale docente delle scuole elementari statali o parificate per ciechi il servizio non di ruolo comunque prestato è riconosciuto per intero ai fini giuridici ed economici. 5. Al personale docente contemplato nel presente articolo è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti precedentemente indicati, il servizio prestato in qualità di docente incaricato o di assistente incaricato o straordinario nelle università. 6. I servizi di cui ai precedenti commi sono riconosciuti purché prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito provvedimento legislativo."

Dall'esposizione della normativa legislativa discende che per il personale docente, come è la prof.ssa Boccia, possono essere valutati i pregressi servizi di ruolo o non di ruolo presso le scuole statali o parificate.

Va sottolineato che la **Legge 10.03.2000 n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"** pubblicata in G.U. 21.03.2000 n. 67, che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già "riconosciute", ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Tale equiparazione è stata disposta e riconosciuta sia da fonti legislative ma anche da fonti amministrative. Dapprima l'**art. 2, comma 2 del D.L. n. 255/2001**, che indica in fase di integrazione delle graduatorie permanenti (oggi esaurimento) del personale scolastico ***"...Nella integrazione della graduatoria di cui al comma 1, il personale già inserito nelle graduatorie permanenti che intende aggiornare il proprio punteggio e quello che chiede l'inserimento per la prima volta è graduato, nell'ambito del proprio scaglione, in base ai titoli posseduti, da valutare secondo le disposizioni della tabella di cui all'allegato A al regolamento di cui all'articolo 1, comma 2. I servizi di insegnamento prestati dal 10 settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali..."***.

Anche la Pubblica Amministrazione ha riconosciuto tale equiparazione, varie sono le fonti la prima è un parere rilasciato dalla **Ragioneria dello stato n. 0069864 in data 04.10.2010** che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 ***"....mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere indicata dall'art. 485 del D.lgs. 16.04.1994 n. 297..."***.



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
**PATROCINANTE IN CASSAZIONE**

Anche gli Uffici Scolastici Provinciali e Regionali negli anni hanno riconosciuto l'equivalenza dei servizi svolti nelle scuole paritarie.

L'ufficio **Scolastico Regionale e Provinciale di Bologna** con nota **Prot. n. 1046** ha chiesto al superiore Ministero opportuni chiarimenti relativamente alla riconoscibilità o meno, ai fini della carriera ed a decorrere dal 01/09/2000, del servizio prestato, in qualità di docente di ruolo e/o non di ruolo, presso una Scuola paritaria dell'Infanzia comunale, nei confronti di docenti assunti nel Ruolo della Scuola primaria e dell'Infanzia statale.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per l'Istruzione – Direzione Generale per il personale scolastico – Uff. IV Roma -, ha risposto in senso affermativo alla riconoscibilità del servizio di che trattasi, con la nota prot. n. AOODGPER 15830 del 20/10/2009, che qui di seguito si trascrive integralmente: “ Si trasmette per competenza e diretto riscontro l'allegata nota con cui l'USP di Bologna chiede chiarimenti in merito alle modalità di riconoscimento di servizi pre ruolo. In relazione a quanto richiesto si ritiene di richiamare l'attenzione sul disposto di cui all'art. 2 del D.L. 19 Giugno 1970,n. 370, convertito, con modificazioni nella Legge 26/07/1970, n. 576 , che al secondo periodo testualmente recita: “ Sono altresì riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali e comunali, con qualifica non inferiore a <<buono>> o corrispondente”. Con l'entrata in vigore della Legge 62/2000 le istituzioni scolastiche, come indicato nella nota che si trasmette, hanno chiesto ed ottenuto la parità, ma, è da ritenere che sostanzialmente nel caso specifico le scuole materne comunali hanno mantenuto le proprie caratteristiche per quanto riguarda finanziamenti, struttura e funzionamento. Considerato quindi che alcuna norma è intervenuta nella

Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035  
e.mail: avvboccia@tiscali.it  
pec: avvocatomassimilianoboccia@pec.it



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
**PATROCINANTE IN CASSAZIONE**

*modifica del disposto di cui al richiamato art. 2 , secondo periodo della citata Legge 576/70, è da ritenere che nei confronti degli insegnanti delle scuole dell'infanzia comunali (nella nota in questione indicate “paritarie comunali”), continuino ad applicarsi, in materia di riconoscimento di servizi, le disposizioni previste dalla Legge 576/70.” F.To Il direttore Generale – Luciano Chiappetta*

-.

Tale nota termina con il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie come testualmente si legge: ***“Infine, sempre sulla base del succitato parere del superiore Ministero, atteso che non sono intervenute modificazioni alla legge n. 576/70, quest’Ufficio è del parere che anche il servizio d’insegnamento prestato in scuole paritarie elementari (ex parificate elementari) continui ad essere riconoscibile ai fini della carriera”***, altre note sono state diramate dagli Uffici Scolastici, i quali confermano tale tesi.

Risulta allora incomprensibile e contrario a quanto suddetto la differenza tra i diversi gradi di scuola recepita dal CCNI integrativo concernente la mobilità del personale docente di ruolo per l’A.S. 2016/2017 sottoscritto tra le parti l’8 aprile 2016, il quale a pagina 71 prevede espressamente: **“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.....È fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie dell’infanzia.”**

**B. LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E ORDINARIA RELATIVA ALLA MOBILITA’ SCOLASTICA**

In questo ambito si sono espressi vari Tribunali sia Amministrativi che Ordinari. La Suprema Giurisprudenza amministrativa del **Consiglio di Stato, che nella Sentenza n. 1102/2002** ha



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

confermato il superiore assunto, ovvero ha riconosciuto che i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie dal 1 settembre 2000 devono essere valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali. Dalla sentenza si legge chiaramente che: .....*Quanto, invece, alla distinzione tra scuola pubblica e privata, l'articolo 2 del decreto legge in parola ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n.62 a quelli prestati nelle scuole statali. Tanto premesso in merito all'illustrazione dello jussuperveniens, osserva la Sezione, venendo all'esame del ricorso principale proposto dai docenti, che la norma da ultimo citata, laddove prevede la parificazione, a partire dal 1° settembre 2000, dei servizi di insegnamento prestati presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali, conferma la tesi, posta a fondamento del decisum di prime cure, dell'inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un principio che imponesse la valutazione in termini identici del servizio. Merita allora condivisione la tesi sostenuta dal Tribunale a guisa della quale, in assenza di un precetto legislativo di segno opposto, la clausola limitativa del peso del servizio presso un istituto privato, lungi dall'incidere sulla pari dignità degli insegnamenti, costituisce il precipitato logico del differente sistema di reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di procedimentalizzazione in sede pubblica. Sfugge del pari ad un giudizio di illegittimità costituzionale la normativa sopravvenuta, laddove, nel sancire l'equiparazione per il servizio prestato dal mese di settembre dell'anno 2000, si è agganciata logicamente l'equiparazione al riconoscimento della parità scolastica, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, in favore degli istituti richiedenti*



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
**PATROCINANTE IN CASSAZIONE**

*che posseggano i requisiti e si impegnino a dare attuazione alle prescrizioni volte ad assicurare i requisiti di qualità e di efficacia dell'offerta formativa. In definitiva la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa..."*

Anche la Giurisprudenza del lavoro: "Va rimarcato come proprio la Legge 10/03/2000 n. 62 "norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" pubblicata sulla G.U. 21/03/2000 n. 67 – che com'è noto ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali "già riconosciute" ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali nonché di svolgere, con le stesso modalità di queste ultime gli esami di stato conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dai docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Equiparazione quest'ultima ulteriormente comprovata: a) dal disposto dell'art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001, che ai fini della integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che **"I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali"**; b) dal parere della Ragioneria Generale dello Stato n. 0069864 in data 4/10/2000 che ha ritenuto come l'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 "mentre ha innovato in ordine ai requisiti richiesti alle scuole non statali per poter conseguire a mantenere il diritto al riconoscimento della parità ed ai docenti per poter prestare servizio presso le scuole paritarie, nulla abbia modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

*paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini sia giuridici che economici, nella misura indicata dall'art. 485 del D.lgs. 16.04.1994 n. 297"(Tribunale Lavoro Rimini, sentenza n. 64/2014) (doc.16).*

**E da ultimo il Tribunale di Napoli, Sez. Lav., con ordinanza cautelare n. 17451/2016**

statuiva che ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. cpv("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge)e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, sec. Comma, c.c.") del d.lgs 165/01, detta disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/17 nella parte in cui dispone che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile" **DEVE ESSERE DISAPPLICATA, CON AFFERMAZIONE DEL DIRITTO DELL'ODIERNO RICORRENTE AL RICONOSCIMENTO, NELLA GRADUATORIA PER LA MOBILITÀ A.S. 2016/17 E SEGUENTI, DEL SERVIZIO DI INSEGNAMENTO SVOLTO NELL'ISTITUTO PARITARIO, ...NELLA STESSA MISURA IN CUI È VALUTATO QUELLO STATALE.**

**Alla luce di tali pronunce, non possono residuare dubbi di alcun tipo circa l'illegittimità, con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio d'insegnamento svolto negli istituti paritari; allo stesso tempo,**

*Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035  
e.mail: avvboccia@tiscali.it  
pec: avvocatomassimilianoboccia@pec.it*





**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

**il medesimo servizio paritario va riconosciuto (come già affermato dalla Ragioneria Generale dello Stato) anche ai fini della ricostruzione carriera ex artt.360 comma 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/94.**

Pertanto, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Purtroppo, quanto sopra non è stato recepito nel CCNI 2016/2017, e secondo le anticipazioni ufficiali che provengono dalla contrattazione delle parti in corso, non verrà recepita neanche nella prossima. Tale mancato recepimento continua ad arrecare pregiudizio in sede di mobilità, oltre che in sede di ricostruzione della carriera, ai docenti che hanno prestato servizio non di ruolo nelle scuole paritarie.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA CAUTELARE EX ART 700 C.P.C.**

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto ed in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione del provvedimento di urgenza ex art. 700 c.p.c.

Circa la sussistenza del presupposto del *fumus boni juris*, ci si riporta a tutto quanto già ampiamente dedotto in atti. A sostegno di tanto, le numerose pronunce descritte ampiamente in premessa.

**Circa la sussistenza del presupposto del "PERICULUM IN MORA", si deduce quanto segue:**

*Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035*  
*e.mail: avvboccia@tiscali.it*  
*pec: avvocatomassimilianoboccia@pec.it*



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

1. la mancata attribuzione nell'ambito della procedura di mobilità per cui è causa di ben 15 punti, per i 5 anni di servizio svolto negli Istituti Paritari ha comportato un "pregiudizio" per la ricorrente con specifico riferimento al richiesto **E NON OTTENUTO** trasferimento nella Provincia di Salerno;
2. il suddetto pregiudizio è altresì non solo imminente, ma attuale in quanto la prof.ssa Boccia è attualmente in servizio presso il Liceo Ginnasio Statale "Gaetano De Bottis" di Torre del Greco (NA) con grave danno per l'unità della propria vita familiare e di relazione;
3. il pregiudizio medesimo, ove non impedito in via giurisdizionale, avrebbe natura palesemente "imminente ed irreparabile", durante il tempo occorrente per farlo valere in via ordinaria, atteso che i relativi effetti lesivi ricadono non solo su interessi meramente patrimoniali **ma anche e soprattutto sulla stessa sfera dei diritti personali e familiari della ricorrente;**
4. sussistono quindi tutti i requisiti per la concessione di una tutela d'urgenza prevista dall'art. 700 cpc secondo cui: "chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito";
5. d'altro canto, numerosi sono i precedenti cautelari in cui sono state riconosciute le ragioni d'urgenza in materia di mobilità in considerazione dei relativi "pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibilità per equivalente" (Trib. Di Roma- Sez. Lav., ordinanza cautelare

*Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035*  
*e.mail: avvboccia@tiscali.it*  
*pec: avvocatomassimilianoboccia@pec.it*



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
**PATROCINANTE IN CASSAZIONE**

del 26/1/2000, in Dir. Lav. 2000, 400; nello stesso senso, ex multis, Trib. Roma- Sez. Lavoro, ordinanza cautelare del 20/01/2011, in Lavoro nella Giur., 2012, 8-9, 797; Trib. Agrigento- Sez. Lav., ordinanza cautelare del 2873/2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 778, ordinanza cautelare del Tribunale del Lavoro di Tivoli del 4/2/2016; Tribunale di Napoli- Sez. Lav., ordinanza cautelare n. 17451/2016;

Per tutto quanto sopra premesso, considerato, ritenuto e dedotto

**SI CHIEDE**

che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia:

In via cautelare, *inaudita altera parte*, o in subordine previa fissazione di udienza *ad hoc*, e accertamento della sussistenza dei requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, così provvedere:

1. accettare e dichiarare l'illegittimità e conseguente nullità e/o inefficacia con conseguente disapplicazione, ai sensi degli artt. 1339 e 1418/1419 c.c. e dell'art. 40 comma 1 ult. cpv ("Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge) e comma 3 quinquies ("Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma del codice civile") del D.lgs. 165/01, della disposizione di cui alle "Note comuni" al CCNI per la mobilità del personale docente A.S. 2016/2017, e/o

**Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035**  
**e.mail: avvboccia@tiscali.it**  
**pec: avvocatomassimilianoboccia@pec.it**



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

successivi, nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile”;

2. accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla valutazione, **nella graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017 e/o per quelle degli anni successivi**, del servizio d’insegnamento svolto negli istituti scolastici paritari dall’a.s. 2009/2010 all’a.s. 2013/2014 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, quindi, condannare l’amministrazione scolastica al relativo inserimento di punti 15 nella citata graduatoria (anno 2016/2017) per la mobilità ed in quelle degli anni successivi, nonché all’attribuzione alla ricorrente della sede di servizio ad esso spettante in base al corretto punteggio di mobilità;
3. Nel merito, previa fissazione dell’udienza ex art. 415 cpc, confermare o comunque emettere le suddette pronunzie di accertamento e di condanna in materia di mobilità ed ulteriormente accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad avere computati “agli effetti della progressione di carriera”, ai sensi degli artt. 360 comma 6 e 485 del D.lgs. n. 297/94, gli anni di servizio svolti presso i citati istituti paritari dall’a.s. 2009/10 all’a.s. 2013/14, con conseguente condanna dell’amministrazione scolastica all’adozione nei suddetti termini del relativo decreto di ricostruzione di carriera;
4. Condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente giudizio CPA con attribuzione al sottoscritto Procuratore anticipatario;

*Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035*  
*e.mail: avvboccia@tiscali.it*  
*pec: avvocatomassimilianoboccia@pec.it*



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

**Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che la ricorrente ha un reddito imponibile non superiore a tre volte l'importo per l'ammissione al gratuito patrocinio, pertanto è esentata dal versamento del contributo unificato.**

Si allegano i documenti menzionati in narrativa.

**ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 CPC**

Il sottoscritto avv. Massimiliano Boccia, che assiste, rappresenta e difende la ricorrente giusta mandato in calce del soprascritto ricorso,

**PREMESSO CHE**

Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio ai fini della Mobilità;

ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che sarebbero scavalcati in graduatoria e per il punteggio acquisito del ricorrente;

**RILEVATO CHE**

la notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe gravosa, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto

**CONSIDERATO CHE**

la tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

*Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035  
e.mail: avvboccia@tiscali.it  
pec: avvocatomassimilianoboccia@pec.it*



**STUDIO LEGALE**  
**AVV. MASSIMILIANO BOCCIA**  
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*

l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19.02.1990, n. 106, “....Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci leali della Provincia o della Gazzetta ufficiale nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]”;

la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;

l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito, ai sensi dell'art. 151 cpc, può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;

il Tribunale di Roma ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 cpc, la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis Tribunale di Roma sez. lavoro rg 207/15. Il presidente Mario Bresciano. TAR Lazio, Sez. III bis, ord. N9458/2014)

**RILEVATO, INFINE, CHE**

Tale forma di notifica continua ad essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

[http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami\\_17/gennaio](http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_17/gennaio)

Tutto ciò premesso, il sottoscritto avvocato

**FA ISTANZA**

*Via Dalmazia 9– 84123 Salerno – Tel. 089 3180113 – Fax 0893180113 – cell. 338 2715035*  
*e.mail: avvboccia@tiscali.it*  
*pec: avvocatomassimilianoboccia@pec.it*



***STUDIO LEGALE***  
***AVV. MASSIMILIANO BOCCIA***  
***PATROCINANTE IN CASSAZIONE***

affinché Codesto Ill.mo Tribunale, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con diverse modalità da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, attraverso la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito del MIUR;

quanto alle amministrazioni convenute, mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Salerno, 27/01/2017

avv. Massimiliano Boccia

